

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 65/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente, dal Dott. Andrea Baldanza, dall'Avv. Emilio Battaglia, dall'Avv. Luca Giraldi, dall'Avv. Angelo Pasquale Perta, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 11 marzo 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(183) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE BASSI (calciatore della Soc. Empoli FBC SpA) E DELLA SOCIETA' EMPOLI FBC SpA (nota n. 4602/069pf09-10/SP/blp del 4.2.2010).

Il procedimento

Con provvedimento del 14 febbraio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Bassi Davide, calciatore della Società Empoli Fbc;
per rispondere della violazione di cui all'art. 1, del C.G.S., anche in relazione all'art. 99 bis delle N.O.I.F. ed alla circolare N° 7, punto 4, della L.N.D. in data 04/09/2007, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, non avendo riscontrato (così come analiticamente descritto nella parte motiva) la richiesta presentatagli dalla Società G.S.D. Arsenalspezia 1913 di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sua militanza in tale società;
- la Società Empoli Fbc Spa;
per la responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per la violazione addebitata al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, i deferiti hanno fatto pervenire le rispettive memorie difensive, nelle quali:

► Davide Bassi, assume di non aver “legittimamente firmato il documento di autocertificazione” che gli era stato inviato dal Ferrari, con il quale, peraltro, aveva intrattenuto soltanto contatti telefonici, in primo luogo, perché riportava delle indicazioni errate relativamente alla stagione nel corso della quale avrebbe militato presso la “Arsenalspezia 1913” e, in secondo luogo, perché il Ferrari, non avrebbe, nonostante le reiterate richieste, dimostrato l'incarico diretto a raccogliere la firma del Bassi e il ruolo svolto all'interno della Società “Arsenal Spezia 1913”; il tutto allo scopo di “essere sicuro della correttezza del documento che doveva sottoscrivere e della legittimazione del soggetto “che ne chiedeva la sottoscrizione”. Da qui la richiesta di proscioglimento e, in subordine, di applicazione della sanzione minima prevista dall'art. 19 del C.G.S.;

► Empoli Football Club Spa, assume, preliminarmente di essere venuto a conoscenza della vicenda leggendo, su espresso mandato del calciatore, la raccomandata inviata allo stesso; di non conoscere le motivazioni che avrebbero indotto il calciatore a non aderire alle richieste formulategli dal Ferrari, rispetto alle quali la Società comunque rivendica la

propria estraneità; che nessuna censura potrebbe comunque essere mossa alla Società a titolo di responsabilità indiretta, non essendo, tra l'altro, titolare di poteri coercitivi nei confronti del proprio tesserato, quanto piuttosto di una mera potestà di "persuasione morale", che comunque sarebbe stata svolta. Da qui la richiesta di proscioglimento o, in subordine, di applicazione della sanzione minima prevista dal C.G.S..

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna degli stessi alla sanzione dell'ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00) per il Sig. Bassi e di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per la Società Empoli.

Sono altresì comparsi il calciatore Davide Bassi, nonché i difensori di tutti i deferiti, che hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il deferimento è fondato e merita accoglimento.

Dagli accertamenti svolti dalla Procura Federale è emerso che:

- Davide Bassi è stato tesserato della Società Aرسenalspezia, prima di essere trasferito alla US Sarzanese;
- il predetto calciatore ha esordito in Serie A per la Società Empoli F.C. nella gara Cagliari-Empoli disputatasi il 14 aprile 2007;
- la predetta circostanza ha peraltro trovato conferma sia nelle dichiarazioni rese dallo stesso Bassi nel corso della sua audizione del 18 settembre 2009, sia sul suo blog;
- pertanto, è indubbio che la Società Aرسenalspezia, ai sensi dell'art. 99 bis delle N.O.I.F., ha diritto a ricevere il premio alla carriera connesso all'esordio in Serie A del Bassi;
- al di là dei contatti telefonici intercorsi tra non meglio identificati rappresentanti della Aرسenalspezia e il calciatore e il di lui padre, la richiesta proveniente dalla Aرسenalspezia di sottoscrizione della autocertificazione (unica modalità per poter attestare il tesseramento del calciatore presso la Società, stante l'assenza della relativa documentazione a causa dell'avvenuto incendio, che qualche anno prima aveva attinto la sede della Società) ha trovato conferma nella lettera (o nelle lettere) ricevuta dal Bassi del cui contenuto sia pure in maniera confusa e contraddittoria riferisce lo stesso Bassi, tra le quali la raccomandata A/R, datata 5/3/2009, inviata da Daniele Denitto, dirigente della Società e da questi spedita all'attenzione del Bassi presso la sede della Società Empoli, ove il calciatore è attualmente tesserato, allegata all'esposto presentato dalla stessa Società ligure, anche se senza firma;
- del resto, la ricezione di tali comunicazioni scritte e la conoscenza del loro contenuto, non sono state negate dal Bassi né nel corso della sua audizione, né dinanzi alla Commissione;
- ciononostante, e nonostante l'attività di "persuasione morale" che la Società Empoli avrebbe, a suo dire, posto in essere, il Bassi avrebbe ritenuto di non sottoscrivere la citata autocertificazione;
- comunque la riluttanza del Bassi a sottoscrivere la autocertificazione ha trovato conferma nelle stesse dichiarazioni rese nel corso della sua audizione, laddove ha affermato "al momento non saprei dire se, in futuro, aderirò ad eventuali ulteriori analoghe richieste da

parte dell'Arsenalspezia,” , anche se dinanzi a questa Commissione ha dichiarato di essere disposto a sottoscrivere l'autocertificazione.

Alla luce delle emergenze istruttorie sopra richiamate, risulta provata la condotta omissiva (mancata sottoscrizione dell'autocertificazione attestante il suo tesseramento presso la Società richiedente) posta in essere dal calciatore.

Tale condotta si pone in contrasto con i principi di lealtà, correttezza e probità alla cui osservanza sono tenuti i soggetti tesserati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione anche con l'art. 99 bis delle N.O.I.F. e con il punto 4 della circolare N° 7 della Lega Nazionale Dilettanti del 4/9/2007 avente ad oggetto “*modalità procedurali per la richiesta di certificazione del premio alla carriera*”.

La responsabilità del Bassi, comporta altresì quella oggettiva della Società presso la quale il calciatore è attualmente tesserato, anche in considerazione della accertata e dichiarata conoscenza della vicenda, per come risulta sia dal ricevimento e apertura delle lettere spedite dall'Arsenalspezia al calciatore presso la sede della Società Empoli, sia dalle deduzioni difensive di quest'ultima Società, nelle quali viene evidenziata una attività di “persuasione morale” svolta nei confronti del calciatore allo scopo di indurlo a sottoscrivere l'autocertificazione.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- per il calciatore Sig. Davide Bassi, l'ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00);
- per la Società Empoli Fbc Spa, l'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00);

(187) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANBORTOLO POZZI (Direttore Generale della Soc. Spal 1907 SpA) E DELLA SOCIETA' SPAL 1907 SpA (nota n. 4573/671pf09-10/GT/dl del 3.2.2010).

Con provvedimento del 3 febbraio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Gianbortolo Pozzi, direttore generale della Spal 1907 Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 22, comma 8, CGS, nonché la Società Spal 1907 Spa per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Gianbortolo Pozzi e la Società Spal 1907 Spa, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Gianbortolo Pozzi e la Società Spal 1907 Spa, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, [(“pena base per il Sig. Gianbortolo Pozzi, sanzione dell'ammenda di € 1.125,00 (Euro millecentoventicinque/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 500,00 (Euro cinquecento/00); “pena base per la Società Spal 1907 Spa, sanzione dell'ammenda di € 1.125,00 (Euro millecentoventicinque/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 500,00 (Euro cinquecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Gianbortolo Pozzi, l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00);
- alla Società Spal 1907 Spa l'ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(192) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO FIORITI (Presidente della Soc. AS Gubbio 1910 Srl) E DELLA SOCIETA' AS GUBBIO 1910 Srl (nota n. 4645/348pf09-10/AM/ma del 5.2.2010).

Con provvedimento del 5 febbraio 2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Marco Fioriti, Presidente della Società AS Gubbio 1910 Srl, per la violazione degli artt. 1, comma 1 e 5, comma 1, CGS per avere egli invitato il dirigente della Società Luigi Marinetti ad andare dagli arbitri a farsi restituire i piatti precedentemente donati, all'esito sfavorevole della gara ma altresì rivolto frasi offensive nei confronti della terna arbitrale;
- la Società AS Gubbio 1910 Srl, per responsabilità diretta, ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 5, comma 2, CGS, in virtù della qualità di rappresentante legale, rivestita dal Fioriti al momento del fatto;

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Marco Fioriti e la Società AS Gubbio 1910 Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Marco Fioriti e la Società AS Gubbio 1910 Srl, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, [(“pena base per il Sig. Marco Fioriti, sanzione dell'inibizione per giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 30 (trenta); “pena

base per la Società AS Gubbio 1910 Srl, sanzione dell'ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 1.000,00 (Euro mille/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l'art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura Federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Marco Fioriti, l'inibizione di giorni 30 (trenta);
- alla Società AS Gubbio 1910 Srl l'ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(180) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE VERTOLOMO (Presidente della Soc. FC Sant'Antonio Abate) E DELLA SOCIETA' FC SANT'ANTONIO ABATE (nota n. 4298/774pf09-10/GT/dl del 26.1.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 26 gennaio 2009 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Raffaele Vertolomo, Presidente della F. C. Sant'Antonio Abate;
- la Società FC Sant'Antonio Abate;

per rispondere:

► il Sig. Raffaele Vertolomo *“...della violazione degli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 8, commi 9, 10 e 15 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici, di cui al C.U. nr. 58 del 28.09.09, emessa all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Scalzone Giuseppe...”*;

► la F. C. Sant'Antonio Abate *“...a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. vigente, in conseguenza della violazione disciplinare ascritta al proprio presidente....”*

La Procura Federale fonda la sua azione disciplinare (a seguito di denuncia, con nota datata 17.11.2009, del Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Avv. Sergio Campana) *“...sulla mancata ottemperanza, da parte della F. C. Sant'Antonio Abate, della*

delibera di cui al C.U. nr. 58 del 28.09.09, della Commissione Accordi Economici, emessa all'esito del contenzioso fra la predetta società sportiva ed il proprio calciatore, Sig. Scalzone Giuseppe...”, con cui detta società “...è stata condannata a corrispondere a quest'ultimo la somma di € 1.100,00, dovuta in forza di regolare accordo economico, vigente per la stagione sportiva 2008/2009...”

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, il difensore del Sig. Raffaele Vertolomo, Presidente della FC Sant'Antonio Abate, e della stessa FC Sant'Antonio Abate, faceva pervenire una memoria scritta con altra documentazione allegata, al fine di impugnare e contestare integralmente il contenuto del deferimento da parte della Procura Federale per: *“l'assoluta insussistenza ed infondatezza della violazione ascritta dalla Procura Federale al Sig. Raffaele Vertolomo ed, in via diretta, alla FC Sant'Antonio Abate”, la “palese ed inconfutabile erroneità dell'assunto dell'organo requirente circa la presunta inappellabilità ed esecutività della delibera della Commissione Accordi Economici ex C.U. nr. 58 del 28 settembre 2009, relativa alla controversia tra la società deferita ed calciatore Scalzone Giuseppe”, l'“intervenuto annullamento della decisione medesima ad opera della commissione vertenze economiche, con pronuncia assunta nella riunione del 17 dicembre 2009 e pubblicata sul C.U. n. 10/D, in accoglimento dell'appello proposto dallo stesso sodalizio campano”, la “conseguente rimessione degli atti alla C.A.E. per un nuovo esame del merito e successiva emanazione da parte dell'organo de quo, in data 23 febbraio 2010, di un provvedimento di conferma della precedente statuizione, provvedimento a sua volta impugnato dinanzi alla C.V.E. dalla FC Sant'Antonio Abate con ricorso del 4 marzo 2010, la cui discussione non è stata ancora fissata” e, “per l'effetto,” la “non configurabilità, ad oggi, di alcun obbligo di pagamento della società in questione nei confronti del giocatore istante, non essendo neppure iniziato a decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 94-ter comma 11 delle N.O.I.F.”*

Il dibattimento

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale prendendo atto della memoria e della documentazione depositata dalla difesa del Sig. Raffaele Vertolomo e della Società FC Sant'Antonio Abate ha chiesto di dichiarare l'improcedibilità del deferimento per carenza dei presupposti.

E' comparso inoltre il difensore del Sig. Raffaele Vertolomo e della Società FC Sant'Antonio Abate, il quale dopo essersi riportato alle proprie difese in atti si è associato alla richiesta della Procura Federale.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta in effetti l'assoluta carenza dei presupposti per la contestazione della violazione ascritta al Sig. Raffaele Vertolomo ed, in via diretta, alla FC Sant'Antonio Abate, per l'intervenuto annullamento della decisione medesima ad opera della Commissione Vertenze Economiche, con pronuncia assunta nella riunione del 17 dicembre 2009 e pubblicata sul C.U. N° 10/D, in accoglimento dell'appello proposto dallo stesso sodalizio campano e la conseguente rimessione degli atti alla C.A.E. che, a seguito di un nuovo esame del merito, ha successivamente emanato, in data 23 febbraio 2010, un provvedimento di conferma della precedente statuizione a sua volta impugnato dinanzi alla

C.V.E. dalla FC Sant'Antonio Abate con ricorso del 4 marzo 2010, la cui discussione non è stata ancora fissata.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale dichiara il non luogo a procedere sul deferimento.

Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico

“”

Pubblicato in Roma il giorno 11 marzo 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete